



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Class. 34.43.01 / fasc. 14.30.1/2019

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 7618]
(cress@pec.minambiente.it)

Oggetto:

TARANTO: Interventi di dragaggio di 2,3 Mm³ di sedimenti in area Molo Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA, art. 23 e art. 29.

Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Parere della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

e, p.c.

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP: 7618]
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.
Sezione Autorizzazione Ambientale – Servizio VIA e V.I.N.C.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Nazionale
per il patrimonio culturale subacqueo
(mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

28/01/2022

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MiBACT, Min. Salute e Min. Lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), ai sensi del quale art. 6, comma 1, il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” è ridenominato “*Ministero della cultura*”.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *"Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i."* (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *"Specifiche Tecniche"*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici"*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale"*.

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto *"MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015"*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, *"Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici"*.

PREMESSO che con decreto interministeriale n. 80 del 20/02/2014 è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni per il progetto *"Sito di interesse Nazionale di Taranto – Dragaggio di 2,3 Mmc di sedimenti in area Molo Polisettoriale e realizzazione di un primo lotto per la cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto"*, e che il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U.R.I. in data 06/03/2014.

CONSIDERATO che il suddetto decreto di compatibilità ambientale dispone che *"Ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata"*.

CONSIDERATO che decorso il termine temporale di validità del decreto n. 80/2014, dal 2019 al 2021, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio ha eseguito una parte degli interventi previsti nel suddetto decreto e autorizzati con il DM 24/02/2014, n. 4876, in assenza di un decreto di compatibilità ambientale efficace.

CONSIDERATO che il **Ministero della Transizione ecologica** con nota prot. n. 38417 del 16/11/2021 ha comunicato al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio che il caso in esame è riconducibile alla *fattispecie prevista dal co. 3 dell'art. 29 del D. lgs. 152/2006*, ed ha assegnato alla stessa Autorità Portuale un termine di 60 giorni per la presentazione di una nuova istanza di VIA, specificando che nello

“studio di impatto ambientale debbono essere presi in considerazione anche gli impatti legati ai lavori effettuati successivamente alla scadenza del termine previsto nel decreto VIA n. 80 del 20/02/2014 sino alla presentazione della medesima, onde integrare il nuovo procedimento di VIA con la valutazione ex post dei potenziali impatti verificatisi nel periodo ricompreso tra la scadenza del termine del Decreto VIA e la formulazione della nuova istanza”.

CONSIDERATO che nella stessa nota il Ministero della transizione ecologica ha inoltre rappresentato che *“tenuto conto del fatto che le attività portate avanti negli ultimi due anni si sono svolte sotto il monitoraggio degli organi di controllo e nel rispetto accertato delle condizioni ambientali imposte dal Dec/VIA DM 80/2014, si potrà valutare di consentire la prosecuzione dei lavori a seguito della presentazione dell’istanza, alle condizioni previste espressamente dal co. 3 dell’art. 29 del D. Lgs. 152/2006”.*

CONSIDERATO che l’**Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio**, con nota prot. n. 12121 del 15/11/2021, perfezionata con nota prot. 12604 del 24/11/2021, ha presentato una nuova istanza di VIA ai sensi degli dell’art. 23 del D. lgs. 152/2006 per il completamento dei lavori previsti dal Dec/VIA n. 80/2014 relativo agli **“Interventi per il dragaggio di 2,3 Mm³ di sedimenti in area Molo Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all’ampliamento del V sporgente del porto di Taranto”** e ai sensi dell’art. 29, co. 3 dal medesimo decreto legislativo, per gli interventi realizzati dopo marzo 2019, ossia successivamente alla scadenza del termine previsto dallo stesso decreto di compatibilità ambientale.

CONSIDERATO che il **Ministero della Transizione ecologica**, con nota prot. n. 134713 del 02/12/2021, ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza e l’avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa dal proponente, sul proprio sito web, evidenziando alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS che *il Proponente ha indicato che il progetto possiede i requisiti di precedenza di cui all’art. 8, co. 1 del D. lgs. 152/2006: comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro e una ricaduta in termini di maggior occupazione attesa superiore a quindici unità di personale.*

CONSIDERATO inoltre che l’intervento in questione è inserito tra quelli di competenza del Commissario Straordinario del Porto di Taranto e, pertanto, ai sensi del co. 3 dell’art. 7 del Decreto-legge n. 1/2015 la pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del D.L. 67/97, convertito, con modificazioni dalla L. 135/97.

CONSIDERATO che la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** (d’ora in poi “Direzione generale ABAP”), con nota prot. n. 42042 del 14/12/2021, ha chiesto alla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, evidenziando al medesimo Ufficio di verificare che le prescrizioni dettate da questo Ministero con il suddetto decreto di compatibilità ambientale, indicate nella Sezione B dello stesso decreto, siano state ottemperate dal Proponente e che le opere realizzate dal 2019 siano conformi al progetto già valutato in VIA.

CONSIDERATO che nella Sezione B) del decreto di compatibilità ambientale n. 80/2014 sono riportate le seguenti prescrizioni dettate dall’allora Ministero per i beni e le attività culturali:

- B1. *Tutte le attività di dragaggio (e non soltanto “durante la fase di dragaggio all’interno del palancoolato composito così come riportato a p. 79 della R.P.) dovranno essere sottoposte a controllo archeologico per valutare che non vadano dispersi materiali archeologici o distrutti contesti ancora eventualmente in sito.*
- B2. *Tutta la documentazione relativa alle indagini strumentali con SSS, Sub Bottom Profiler e Multibeam (di cui è dato cenno nella parte progettuale relativa alla Relazione rilievo batimetrico – geomorfologico), dovrà essere sottoposta all’analisi e verifica di società esperta in lavori archeologici subacquei, al fine di confermare la sostenuta negatività delle indagini o, eventualmente, al fine di richiedere ulteriori prospezioni. In particolare, dovrà essere chiarita la natura dei “massi” rilevati con SSS presso la banchina ILVA (p. 26 della relazione rilievo batimetrico). Detti approfondimenti dovranno essere effettuati prima dell’avvio dei lavori.*

B3. Tutti i lavori di scavo a terra, funzionali alla realizzazione di strutture e impianti di servizio in relazione alla realizzazione della vasca di colmata e agli altri interventi previsti in progetto (capannoni, canalizzazione di scolo, ecc.) dovranno prevedere la sorveglianza archeologica a cura di archeologi o società di archeologi in possesso di adeguato curriculum professionale.

B4. Il Commissario Straordinario del Porto di Taranto dovrà comunicare alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia e a questa Direzione Generale, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori e a quali soggetti verranno affidati il controllo archeologico e la verifica documentale

CONSIDERATO che il termine stabilito per l'avvio della verifica di ottemperanza delle prescrizioni B)2 e B)4 era "Ante operam", mentre la verifica di ottemperanza alle prescrizioni B)1 e B)3 deve essere eseguita "In corso d'opera".

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 32 del 04/01/2022, la **Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo** ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

< Si fa seguito alla nota del 14-12-2021 prot. 42042 della Direzione Generale (prot. ingresso n. 7947 del 23-12-2021) per trasmettere il parere endoprocedimentale di competenza relativo alla nuova istanza formulata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio in merito al progetto denominato "Interventi per il dragaggio di 2,3 Mm³ di sedimenti in area Molo Polisetoriale e per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto".

Considerato che, con D.M. 80 del 20-02-2014, per il progetto in oggetto è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni (pubblicato sulla G.U.R.I. il 06-03-2014).

Considerato che il decreto dispone che il progetto deve essere realizzato entro cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Considerato che il termine del decreto n. 80/2014 è scaduto e che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio in merito ha presentato nuova istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, per il progetto sopracitato, con riferimento sia agli interventi realizzati dopo marzo 2019, sia a quelli ancora da realizzare, trasmettendo apposita documentazione.

Visto che, con Decreto 117 del 01-10-2021, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha autorizzato al subentro, ex art. 116 del D.lgs. 163/2006, di Partecipazioni Italia spa alla soc. Astaldi spa in tutti i rapporti contrattuali in essere per la realizzazione degli interventi di dragaggio in corso.

Considerato il Rapporto Tecnico redatto l'11-05-2015 dalla Soc. Tesi Archeologia, relativo alle Analisi e Interpretazioni Archeologiche dei rilievi strumentali SSS, SBP e MB, trasmesso in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia prot. 13574 del 14-11-2013, ribadite al punto B2 della nota del MIBACT prot. 30774 del 25-11-2013.

Considerata la **Valutazione Archeologica Preventiva** redatta dal dott. Gianpaolo Colucci su incarico della soc. Astaldi spa (incarico prot. A83100089 del 15-11-2016 in ottemperanza alle prescrizioni del D.M. 80 del 20-02-2014), la cui lettura archeologica dei dati strumentali SSS, SBP e MB ha permesso di confermare che le indagini non hanno portato alla individuazione di anomalie e possibile interesse storico-archeologico, siano esse disperse sul tetto topografico dello strato di fondo, semi-affioranti o sepolte.

Considerato che le indagini di verifica preventiva di interesse archeologico hanno consentito di escludere, per l'area a terra, la presenza di evidenze storico-archeologiche.

Verificato che le prescrizioni dettate da questo Ministero con suddetto decreto di compatibilità ambientale, indicate nella sezione B dello stesso decreto, sono state ottemperate dal Proponente e che le opere realizzate dal 2019 sono conformi al progetto già valutato in VIA

Questo Ufficio, in riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali pubblicati sulla piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al seguente indirizzo:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8152/11999>



comunica le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19-03-2010 del Direttore Generale PBAAC.

1.SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.a Beni Archeologici

In considerazione dell'approvazione del nuovo PTPR e le modifiche apportate, dall'analisi effettuata è emersa la piena coerenza e conformità tra gli interventi oggetto del SIA e gli obiettivi di piano.

Si rileva la presenza di un'area tutelata per legge (art 142, comma 1, lett. a, del Codice) che corrisponde alla fascia di profondità di 300 m relativa ai territori costieri, già presente nel 2014.

Non sono stati riscontrati ulteriori vincoli paesaggistici e culturali, né aree naturali protette ricadenti nell'area interessata dagli interventi.

2.b Beni Paesaggistici

In considerazione dell'approvazione del nuovo PTPR e le modifiche apportate, dall'analisi effettuata è emersa la piena coerenza e conformità tra gli interventi oggetto del SIA e gli obiettivi di piano.

Si rileva la presenza di un'area tutelata per legge (art 142, comma 1, lett. a, del Codice) che corrisponde alla fascia di profondità di 300 m relativa ai territori costieri, già presente nel 2014.

Non sono stati riscontrati ulteriori vincoli paesaggistici e culturali, né aree naturali protette ricadenti nell'area interessata dagli interventi.

2.ESPLICAZIONI DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.a Beni Archeologici

L'intervento prevede il dragaggio dei sedimenti, in parte contaminati, dell'area del Molo Polisettoriale del Porto di Taranto e il completamento del primo lotto della cassa di colmata in ampliamento del V sporgente, dove verranno refluiti i sedimenti dragati non pericolosi.

Il dragaggio riguarda un'area di circa 100 ha mentre la cassa di colmata, una volta terminata, avrà una superficie di circa 30 ha.

2.b Beni Paesaggistici

La storia del sito ha subito, sin dagli anni settanta del secolo scorso, un drammatico impatto ambientale per la realizzazione di strutture di servizio all'area industriale retrostante, con colmate a mare che hanno obliterato un consistente tratto della linea di costa originaria; con la realizzazione dei citati molo polisettoriale e V sporgente; con la realizzazione di tre collettori per lo scarico a mare dei reflui liquidi: un primo collettore dell'Italsider, sostituito da un secondo che attraversava l'area di colmata, sino all'attuale scarico dell'ILVA. I fondali presentano inevitabilmente sedimenti costituiti da fanghi e inquinanti metallici.

3.PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Parere favorevole con prescrizioni:

Questo Ufficio, sulla base delle valutazioni sopra esposte, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle area interessata dall'intervento in argomento, verificato che le prescrizioni dettate da questo Ministero con suddetto decreto di compatibilità ambientale, indicate nella sezione B dello stesso decreto, sono state ottemperate dal Proponente e che le opere realizzate dal 2019 sono conformi al progetto già valutato in VIA, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere favorevole alla prosecuzione della realizzazione del progetto nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- Tutte le attività di dragaggio dovranno essere sottoposte a controllo archeologico per valutare che non vadano dispersi materiali archeologici o distrutti contesti ancora eventualmente in sito;



- Il proponente dovrà comunicare a questo Ufficio a quali soggetti verranno affidati il controllo archeologico.
- Nel caso di rinvenimenti, nel rispetto dell'art. 90 del D. lgs. 42/04, i lavori dovranno essere sospesi per programmare, da parte della Soprintendenza eventuali approfondimenti di indagine che potranno comportare anche lo scavo archeologico subacqueo per la tutela e la salvaguardia delle strutture e/o dei materiali eventualmente ritrovati nel corso delle operazioni.
- Gli oneri necessari per quanto sopra indicato, devono intendersi a completo carico della società proponente.
- La data di inizio lavori dovrà essere comunicata con un anticipo di 15 gg sulla data di effettivo inizio delle lavorazioni, per consentire ai funzionari di questa Soprintendenza di effettuare eventuali sopralluoghi >.

CONSIDERATO che il Servizio II, **Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 2563 del 25/01/2022 ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. 0042042 del 14.12.2021 con la quale codesto Servizio, nel comunicare l'avvenuta presentazione di una nuova istanza di pronuncia di compatibilità ambientale da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio a seguito della scadenza dei termini di validità del precedente decreto 80/2014, richiede le valutazioni di competenza.

Visto il decreto 80/2014, con particolare riguardo alle prescrizioni archeologiche;

Visto quanto comunicato dalla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (di seguito "Soprintendenza"), con la nota prot. 0000032 del 04.01.2022 (ns. prot. 0000271 del 04.01.2022);

Esaminata la documentazione di progetto ed il pregresso carteggio, lo scrivente Servizio in relazione alle problematiche archeologiche di competenza, comunica quanto segue.

Il Decreto 80 del 2014 prevedeva una serie di prescrizioni (B1-B5) finalizzate alla tutela archeologica.

In particolare, per quanto riguarda la fase ante operam:

B2 "Tutta la documentazione relativa alle indagini strumentali con SSS, Sub Bottom Profiler e Multibeam (di cui è dato cenno nella parte progettuale relativa alla Relazione rilievo batimetrico - geomorfologico), dovrà essere sottoposta all'analisi e verifica di società esperta in lavori archeologici subacquei, al fine di confermare la sostenuta negatività delle indagini o, eventualmente, al fine di richiedere ulteriori prospezioni. In particolare, dovrà essere chiarita la natura dei "massi" rilevati con SSS presso la banchina ILVA. Detti approfondimenti dovranno essere effettuati prima dell'avvio dei lavori."

- La prescrizione risulta ottemperata: con nota 17157 del 10.12.2015, l'Autorità Portuale di Taranto ha trasmesso il documento "Analisi e interpretazioni archeologiche dei rilievi strumentali con SSS, SBM e MB".

B3 [Nota: leggesi B4] "Il Commissario Straordinario del porto di Taranto dovrà comunicare alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori e a quali soggetti verranno affidati il controllo archeologico e la verifica documentale."

- La prescrizione risulta ottemperata: con nota 1750 del 26.01.2017, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha infatti comunicato la probabile data di avvio dei lavori.

Per quanto invece riguarda la fase di cantierizzazione e di corso d'opera:

B4 [Nota: leggesi B3] "Tutti i lavori di scavo a terra, funzionali alla realizzazione di strutture e impianti di servizio in relazione alla realizzazione della vasca di colmata e agli altri interventi previsti in progetto (capannoni, canalizzazione di scolo, ecc.) dovranno prevedere la sorveglianza archeologica a cura di archeologi o società di archeologi in possesso di adeguato curriculum professionale."

- La prescrizione risulta ottemperata: nel parere della Soprintendenza si conferma infatti che "le indagini di verifica preventiva di interesse archeologico hanno consentito di escludere, per l'area a terra, la presenza di evidenze storico-archeologiche".

Si prende infine atto di quanto affermato dalla Soprintendenza in relazione alla conformità delle opere realizzate a partire dal 2019 con il progetto già valutato positivamente nel procedimento di VIA conclusosi con il citato DM 80/2014.

Considerato infine che sia le analisi preventive basate sulla lettura archeologica dei rinvenimenti strumentali sui fondali interessati dai dragaggi, sia quelle realizzate nelle aree a terra, hanno dato esito negativo, si concorda con il parere favorevole relativo alla compatibilità ambientale delle opere in oggetto e, di conseguenza, alla prosecuzione dei lavori.

Restano ovviamente ferme le prescrizioni B1, B3 e B4 del citato Decreto 80/2014, ribadite nel parere 32/2022 della Soprintendenza, che risultano solo parzialmente ottemperate in quanto si riferiscono al controllo in corso d'opera dei dragaggi e di tutte le operazioni che prevedono spostamento terra, nonché al relativo avviso di inizio lavori comprendente l'indicazione della ditta archeologica incaricata della sorveglianza >.

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato con l'istanza del 15/11/2021 una "Relazione lavori eseguiti pre e post marzo 2019" nella quale sono state descritte le lavorazioni eseguite entro marzo 2009 e quelle eseguite successivamente, come sintetizzate nella tabella sotto riportata:

TAB. 1 – LAVORI ESEGUITI (IN CORSO D'OPERA) PRE - POST MARZO 2019		
Descrizione	LAVORI ESEGUITI	
CATEGORIE LAVORI (FASI e SOTTOFASI)	PRE- MAR' 19 (% Avanzamento)	POST MAR' 19 (% Avanzamento)
ALLESTIMENTO AREE DI CANTIERE		
Installazione pesa a ponte ed area di lavaggio	Completato (100%)	/
Impianto elettrico	Completato (100%)	/
Viabilità	Completato (100%)	/
Regimentazione acque meteoriche	Completato (100%)	/
ALLESTIMENTO AREE DI CANTIERE PER STOCCAGGI		
Aree di stoccaggio materiale da scavo marginamento a terra	Completato (100%)	/
Vasca di stoccaggio temporaneo sedimenti dragati (1b+1c)	Completato (100%)	/
Vasca di stoccaggio materiali da cava (vasca salpamenti)	Completato (100%)	/
DRAGAGGIO SEDIMENTI VIOLA (DRAG. AMBIENTALE)		
Dragaggio (I fase – dic 2017) - Hot Spot cassa colmata	Completato (100%)	/
Dragaggio (II fase – giu 2018) - Hot Spot cassa colmata	Completato (100%)	/
Dragaggio (Approfondimenti fondo scavo -III fase – set 2020)	/	Completato (100%) salvo esito positivo verifiche di fondo scavo
GESTIONE SEDIMENTI VIOLA		
Impianto disidratazione sedimenti potenzialmente pericolosi	0% - Impianto non installato	/
Capannoni di stoccaggio sedimenti pot. pericolosi disidratati	0% - Apprestamenti non installati	/
GESTIONE MATERIALI SCAVO		
Smaltimento materiali presenti in piazzole	/	Parzialmente Completato (80%)
Riutilizzo / Conferimento sedimenti dragati (c.d. viola)	0%	0%
Riutilizzo / Conferimento sedimenti salpati	0%	0%
MARGINAMENTO A MARE		
Infissione pali e diaframmi	Completato (100%)	/
Battitura pali e diaframmi	/	Completato (100%)
Rilevato marino vertice A e C	/	Completato (100%)
Sigillatura giunti gargami e risoluzioni NC 18	/	Completato (100%) In attesa di approvazione da SA
Svuotamento e riempimento elementi infissi	0%	0%
MARGINAMENTO A TERRA		



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


[Handwritten signature]
28/01/2022

Marginamento a terra (tratto C-D1 non in variante - 150 mt)	In fase di esecuzione (20%)	Completato (100%)
Marginamento a terra (tratti D1-D e D-E in variante -675 mt)	/	Completato (100%)
Marginamento a terra. Raccordi: vertici A – vertice C – vertice E	/	Completato (100%)
Trincea drenante	/	Avviati e sospesi (5%)
COLLEGAMENTO MARE-TERRA		
Salpamento e ricollocamento massi (vertici A e C)	Salpamento massi (100%)	Ricollocamento massi (100%)
DRAGAGGIO MOLO POLISETTORIALE E COLMATA		
Bonifica bellica subacquea dei primi 2 m (attività preliminare)	/	Completato (100%) I fase dragaggio
Esecuzione impianto trattamento acque cassa di colmata	/	Completato (100%)
Sollevamento acque esubero dalla cassa di colmata di colmata	0%	0%
Dragaggio portuale	0%	0%
BANCHINA		
Realizzazione trave di banchina lato sud-est	0%	0%
COLMATA		
Formazione e stabilizzazione cassa colmata (wellpoint)	0%	0%

Tabella con indicazione delle lavorazioni eseguite prima di marzo 2019 e dopo, tratta dalla "Relazione lavori eseguiti pre e post marzo 2019"

CONSIDERATO che il contesto dell'area interessata dai lavori ha perso da anni l'originaria connotazione paesaggistica, non essendo più leggibile la originaria linea di costa oggetto di estesi riempimenti e colmate funzionali all'attività portuale.

CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento si trova all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Taranto, nell'area del Porto di Taranto, tra il Molo Polisetoriale e il V sporgente, denominata "Darsena Polisetoriale".



Stralcio planimetrico con localizzazione delle aree di intervento

CONSIDERATO che il progetto in esame comprende: interventi di dragaggio della Darsena Polisettoriale, con bonifica ambientale mediante la rimozione dei sedimenti contaminati (dragaggio ambientale, ovvero dragaggio dei sedimenti viola, le cui I e II fase sono state completate prima del 2019, mentre la III fase risulta completata al 100% dopo marzo 2019) e dragaggi fino al raggiungimento della quota -16,50 m, per lo sviluppo infrastrutturale del Porto di Taranto e quindi consentire l'attracco delle navi porta container; la realizzazione del I lotto funzionale di una cassa di colmata, di ampliamento del V sporgente, per il refluo dei sedimenti dragati (per la quale sono state eseguite alcune lavorazioni prima di marzo 2019 ed altre dopo, come dettagliato nella "Relazione lavori eseguiti pre e post marzo 2019" e sinteticamente riassunto nella tabella sopra riportata) e che, a conclusione delle opere, diventerà un piazzale portuale con finalità di stoccaggio e movimentazione dei container.

CONSIDERATO che, per quanto di competenza di questo Ministero, il dragaggio portuale dovrà essere ancora realizzato e che, pertanto, a tal proposito, è necessario ribadire le prescrizioni dettate sia con il DM 80/2014 che con il parere sopra riportato della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale, nonché con il parere tecnico istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che la realizzazione della cassa di colmata è un'estensione a mare del vincolo *ope legis* di cui all'art. 142, co. 1 lett. a) del D. lgs. 42/2004 (come anche riferito a pg. 5 della Relazione paesaggistica) e che, pertanto, tale area è sottoposta a tutela con le disposizioni stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR, attraverso gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni di cui agli artt. 43, 44 e 45.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 45, comma 3, lett. b5) delle NTA del PPTR, sono considerati ammissibili: *la realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il progetto territoriale di "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri", elab. 4.2.4.*

CONSIDERATO che nel suddetto progetto territoriale al quale l'art. 45 rinvia, l'area di progetto è classificata quale "piattaforma produttiva-commerciale-direzionale" e quindi indicata quale "destruttore costiero", e che il waterfront è definito quale "waterfront a forte criticità da rigenerare".

CONSIDERATO che la cassa di colmata è realizzata in aderenza alla linea di costa artificiale e che, come già evidenziato, il contesto paesaggistico di riferimento risulta fortemente alterato nei suoi elementi naturali originari sin già dagli anni Settanta, a seguito delle realizzazioni di strutture di servizio funzionali alle attività delle aree industriali retrostanti e alle attività del porto.

RITENUTO che eventuali interventi di riqualificazione paesaggistica, come previsti dal sopra citato Progetto territoriale per tali aree fortemente compromesse dal punto di vista paesaggistico, devono riguardare un contesto territoriale più ampio, che consenta una effettiva riqualificazione dell'area e quindi un nuovo waterfront, attraverso la rigenerazione di quello attuale, classificato dal PPTR come fortemente critico.

RITENUTO quindi che, in particolare, il progetto della cassa di colmata, non introduce in tale contesto territoriale, elementi significativi di alterazione né della costa né delle visuali panoramiche verso il mare, come già valutato dall'allora Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto con il parere prot. n. 12751 del 25/07/2013, confluito nel parere tecnico istruttorio espresso della ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (prot. n. 30774 del 25/11/2013), parte integrante del decreto di compatibilità ambientale, DM n. 80/2014.

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla competente Soprintendenza in merito all'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni dettate da questo Ministero e riportate nella Sezione B) del decreto di compatibilità ambientale, DM 80/2014, riferite alla fase *ante operam* (prescrizioni B.2 e B.4).

PRESO ATTO che la competente Soprintendenza, nel parere integralmente riportato, ha dichiarato che la valutazione archeologica preventiva *ha permesso di confermare che le indagini non hanno portato ad alla*

individuazione di anomalie e possibile interesse storico-archeologico, siano esse disperse sul tetto topografico dello strato di fondo, semi-affiorante o sepolte e che le indagini di verifica preventiva di interesse archeologico hanno consentito di escludere anche per l'area a terra la presenza di evidenze storiche.

CONSIDERATO che per gli interventi di dragaggio ancora da realizzare, la competente Soprintendenza, con il parere sopra riportato, ha dettato specifiche prescrizioni a tutela di eventuali scoperte archeologiche fortuite.

CONSIDERATO che le opere realizzate successivamente alla scadenza del termine previsto dal decreto VIA n. 80/2014, per quanto di competenza di questo Ministero e come anche dichiarato dalla competente Soprintendenza, sono conformi al progetto già valutato in VIA.

VISTE, infine, le modifiche apportate all'art. 25 del D. lgs. 152/2006, laddove al comma 2 si stabilisce che *"nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'art. 8, comma 2-bis, l'autorità competente ...adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura..."* e al comma 2-quinquies che *"il concerto del competente Direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*.

CONSIDERATO che se l'opera è pubblica o di pubblica utilità, come nel caso in esame, si applica quanto previsto dall'art. 46 del DPR 8 giugno 2001, n. 327, che al comma 2 prevede *"Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi"*.

CONSIDERATO che, dalla documentazione prodotta dal Proponente, non risultano informazioni circa l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito del procedimento di autorizzazione, conclusosi con il D.M. del 24/02/2014 n. 4876.

RITENUTO pertanto che non sussistono i presupposti ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. lgs. 42/2004, secondo quanto previsto dal sopracitato art. 25, comma 2 *quinquies* del D. lgs. 152/2006 per il progetto di cui trattasi che risulta già in parte realizzato per quanto descritto dal Proponente nel documento *"Relazione lavori eseguiti pre e post marzo 2019"*.

CONSIDERATO, quindi, che una parte del progetto dichiarato compatibile con il DM n. 80/2014 è stato realizzato a partire dal 2017 e risulta ancora in corso di realizzazione e che quindi sarà cura del Proponente, come anche delle amministrazioni delegate alla gestione del vincolo, acquisire, con diverso procedimento, le necessarie autorizzazioni, tanto per il prosieguo dei lavori ancora da realizzarsi che, eventualmente, per le opere già realizzate.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato riguardo alle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per l'intervento in oggetto e per le valutazioni sopra descritte, tra le quali le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con il parere endoprocedimentale sopra riportato; considerate le valutazioni espresse nel contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole limitatamente alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto "Interventi di dragaggio di 2,3 Mm³ di sedimenti in area Molo Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto"**, precisando che **L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio** deve osservare le condizioni ambientali di seguito elencate dal n. 1 al n. 2:

1. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio, con almeno 15 giorni di anticipo, deve:
- a) comunicare alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo la data di inizio delle ulteriori attività previste dal DM 80/2014 e dal presente progetto;
 - b) consegnare alla competente Soprintendenza, contestualmente alla comunicazione di cui alla lett. a), il cronoprogramma definitivo generale di esecuzione delle opere che prevedono movimenti di terra, scavi, dragaggi;
 - c) comunicare alla competente Soprintendenza, contestualmente alla comunicazione di cui alla lett. a), il nominativo (con allegato curriculum) del personale specializzato archeologico incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 2, rimanendo i relativi oneri a carico della stessa Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – Fase di cantiere: prima della data di inizio delle ulteriori attività previste dal progetto.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

2. Si prescrive all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio:
- a) Tutte le attività di dragaggio e di movimentazione terra dovranno essere sottoposte a controllo archeologico per valutare che non vadano dispersi materiali archeologici;
 - b) ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D. Lgs. 42/2004 che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, per consentirle di programmare eventuali approfondimenti di indagine che potranno comportare anche lo scavo archeologico subacqueo per la tutela e la salvaguardia delle strutture e/o dei materiali eventualmente ritrovati nel corso delle operazioni.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 5 - arch. Carmela Iannotti
(tel. 06/67234566 – carmela.iannotti@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica GALLONI

